



Riunione del 19 marzo 2014

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 34**

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone -Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice -Presidente-Estensore
- Avv. Valeria Coppola - Componente

**31.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- ENRICO SPADA, n.q.. PRESIDENTE p.t. ASSOCIAZIONE
POLISPORTIVA CONSELICE
- ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA CONSELICE, n.p.. PRESIDENTE
p.t.**

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 Il comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- SPADA Enrico:

A) *“Per aver, nella qualità di Presidente dell’Associazione Polisportiva Conselice, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 16 Statuto Fipav, nonché ex art. 19 RAT, completato la procedura di tesseramento on line ed il prestito dell’atleta Fabian Gruessner senza che questo avesse effettivamente sottoscritto il modulo di prestito in originale”;*

B) *“Per non aver, nella qualità di Presidente dell’Associazione Polisportiva Conselice, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art. 16 Statuto Fipav, nonché ex art. 19 RAT, prodotto l’originale del modulo di prestito dell’atleta Fabian Gruessner nonostante la richiesta inoltrata in tal senso da parte dell’Ufficio Tesseramento, venendo così meno agli obblighi imposti dalle norme federali”;*

- Associazione Polisportiva Conselice:*“In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT”*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 19 Marzo 2014, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle deduzioni difensive inoltrate dagli incolpati alla Procura Federale

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 03.12.2013 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Fabian Gruessner aveva fatto pervenire una comunicazione, in data 04.11.2013, a mezzo della quale richiedeva l'annullamento del trasferimento in prestito alla Associazione Polisportiva Conselice, affermando di non aver mai sottoscritto il relativo modulo di trasferimento per la stagione sportiva 2013/2014.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 18.09.2013, il prestito *on line* del suddetto atleta e che il sodalizio, nonostante fosse stato regolarmente invitato a produrre il predetto documento in originale, non aveva dato alcun riscontro a tale richiesta, revocava l'omologa del prestito perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati nelle deduzioni difensive tardivamente inviate, all'Ufficio Tesseramento, in data 04.12.2013, in risposta alla richiesta del predetto Ufficio del 12.11.2013.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che chiedono il tesseramento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, non possono trovare accoglimento, atteso che non vi è sede più opportuna degli Uffici e Organi di Giustizia Federali, per rappresentare le motivazioni che hanno indotto l'atleta a non sottoscrivere il modulo L, anche al solo fine di tentare di fornire alla Federazione un chiarimento dei fatti oggetto del presente procedimento in un'ottica collaborativa a cui ogni tesserato e/o affiliato è comunque tenuto.



Ritenuto, pertanto, che gli incolpati hanno manifestato, sostanzialmente, palese disinteresse all'intero procedimento in considerazione della mancata comparizione all'udienza dibattimentale ed analogo comportamento è stato dai medesimi tenuto anche nel corso dell'indagine aperta a loro carico dalla Procura Federale.

Ritenuto, infine, che l'esposto inviato direttamente dall'atleta, evidenzia la assoluta mancanza di volontà ed autorizzazione al suddetto trasferimento in prestito e che la negligente condotta posta in essere dagli incolpati, pertanto, pur in assenza di dolo, è meritevole di adeguata sanzione disciplinare perché, in ogni caso, assunta in palese violazione delle suddette norme.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Enrico Spada la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due ed a carico del sodalizio Associazione Polisportiva Conselice, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Roma, 3 aprile 2014

IL PRESIDENTE

Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thomas Martone", is positioned below the typed name of the president.